



COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE

n. 10 del 29/05/2020

Oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-2019" – DIVIETO MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA FESTA DEL MAGGIO DELLA FRAZIONE DI ISOLA FOSSARA PERIODO 31 MAGGIO 2020 – 12 GIUGNO 2020

IL SINDACO

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente allo regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossolo, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che all' art. 1 comma 1. testualmente recita alla Lettera d) "e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati" e alla lettera i) "sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entita'....omissis..."

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all' art. 1 comma 8 testualmente recita " E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico....omissis..."

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che tradizionalmente l' ultima domenica del mese di Maggio nella Frazione di Isola Fossara del Comune di Scheggia e Pascelupo ha luogo il "Taglio del Maggio" evento di forte attrattività, aggregazione sociale e richiamo di pubblico che genera assembramenti e non consente di adottare adeguate misure di distanziamento sociale per la prevenzione del Covid-19;

PRESO ATTO che risulta necessario, ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, vietare lo svolgimento di tutte le manifestazioni legate al "Taglio del Maggio" per il periodo 31 Maggio 2020 – 12 Giugno 2020;

Visto l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Per quanto in premessa:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte e sopra richiamate, **il divieto dello svolgimento di tutte le manifestazioni legate al "Taglio del Maggio" per il periodo 31 Maggio 2020 – 12 Giugno 2020 nella Frazione di Isola Fossara – Comune di Scheggia e Pascelupo;**

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia notificata a:

- Associazione Pro Loco Isola Fossara;

La presente Ordinanza sarà resa pubblica a tutti i cittadini nelle forme più idonee;

Copia della presente ordinanza sia trasmessa:

alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
alla Questura di Perugia;
Alla Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Scheggia e Pascelupo;

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro 60 giorni dalla data di notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199);

Scheggia e Pascelupo, 29/05/2020

